



## Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 94 del 20/08/2020

**Oggetto: spostamento mercato settimanale**

#### IL SINDACO

VISTO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti e necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"; confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra Comuni diversi;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riguardo all'articolo 1 comma 1° lettera z) di detto D.P.C.M. del 26 aprile u.s., laddove si prevede la chiusura dei mercati fatto salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento del contagio;

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 rubricato: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (G.U. Serie Generale , n. 190 del 30 luglio 2020);

VISTA, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 che fornisce le linee guida per la riapertura delle attività ivi comprese quelle relative al commercio al dettaglio su area pubblica;

VISTA la propria Ordinanza n.52 del 17.5.2020 con la quale il mercato settimanale del martedì veniva spostato da via Po a via Pirandello per garantire l'applicazione sistematica e

continua delle norme di distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid 19 e garantire un maggiore distanziamento dei posteggi, onde garantire la pubblica incolumità con l'ampliamento dell'area mercatale;

CONSIDERATO che lo spostamento originario è stato determinato da ragioni di straordinaria urgenza in considerazione delle esigenze immediate e contingenti di sicurezza e salute pubblica;

CONSIDERATO che Via Pirandello è arteria di congiunzione fra la Via Roma e la Via Napoli, strade ad alta frequentazione veicolare;

TENUTO CONTO, che per il 14 settembre è prevista la riapertura delle scuole con conseguente aumento del traffico cittadino;

CONSIDERATO che si rende necessario diminuire i tempi di trasporto dei veicoli addetti al trasporto scolastico, in ossequio alle nuove disposizioni anti Covid 19;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario migliorare la viabilità ordinaria sulla direttrice di via Napoli, in considerazione della importanza e della quantità di traffico veicolare cui è sottoposta;

CONSIDERATO la opportunità di prevedere ulteriori aree di parcheggio e di sosta degli utenti del mercato;

CONSIDERATO che l'utenza del mercato ha avuto modo di sperimentare e utilizzare le nuove modalità di fruizione del mercato settimanale, e che appare ormai pronta e consapevole per l'opportuno utilizzo delle necessarie forme di protezione individuali e sociali;

DATO ATTO, pertanto, che è opportuno ripristinare la circolazione viaria su via Pirandello spostando i banchi su Lungoliri Pirandello fino all'intersezione con via Goldoni;

CONSIDERATO che il mercato settimanale così come risultante dallo spostamento garantisce, comunque, il rispetto della distanza di sicurezza fra i banchi;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n.19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitate in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere allo spostamento dei banchi siti sulla via Pirandello su via Lungoliri Pirandello che offre le necessarie condizioni di sicurezza, data la possibilità di distanziare i banchi e permettere il rispetto delle distanze interpersonali come da D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

DATO ATTO che trattarsi di uno spostamento a carattere sperimentale, dettato da necessità contingenti, in attesa di rivedere in sede di Consiglio Comunale tutta la nuova dislocazione;

VISTO il vigente piano di sviluppo commerciale su aree pubbliche e private:

Visto:

il D.Lgs 267/2000

il Dlgo 114/98

la Legge Regionale n.33/99

### **ORDINA**

per le motivazioni sopra riportate,

lo spostamento dei banchi del mercato del martedì posizionati su via Pirandello nell'adiacente via Lungoliri Pirandello, come più compiutamente indicato nella cartina allegata al presente atto;

L'entrata nell'area mercatale degli operatori deve essere effettuata entro le ore 7. Il posteggio dovrà essere liberato entro le ore 13.30;

### **DISPONE ALTRESI'**

a carico dei titolari di posteggio e degli spuntisti, come da allegato all'Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020 quanto segue:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente.

Il comando della Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sull'ottemperamento dell'ordinanza.

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri ai fini della vigilanza sul rispetto di quanto previsto nel provvedimento medesimo.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente.

Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro

**IL SINDACO**  
**Massimiliano Quadrini**



## Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

### Ordinanza n° 94 del 20/08/2020

**Oggetto: spostamento mercato settimanale**

#### IL SINDACO

VISTO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti e necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"; confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra Comuni diversi;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI i D.P.C.M. del 10 e del 26 aprile 2020 rivolti a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riguardo all'articolo 1 comma 1° lettera z) di detto D.P.C.M. del 26 aprile u.s., laddove si prevede la chiusura dei mercati fatto salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento del contagio;

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 rubricato: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (G.U. Serie Generale , n. 190 del 30 luglio 2020);

VISTA, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 che fornisce le linee guida per la riapertura delle attività ivi comprese quelle relative al commercio al dettaglio su area pubblica;

VISTA la propria Ordinanza n.52 del 17.5.2020 con la quale il mercato settimanale del martedì veniva sposto da via Po a via Pirandello per garantire l'applicazione sistematica e continua delle norme di distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a

limitare la diffusione dell'epidemia da Covid 19 e garantire un maggiore distanziamento dei posteggi, onde garantire la pubblica incolumità con l'ampliamento dell'area mercatale;

CONSIDERATO che lo spostamento originario è stato determinato da ragioni di straordinaria urgenza in considerazione delle esigenze immediate e contingenti di sicurezza e salute pubblica;

CONSIDERATO che Via Pirandello è arteria di congiunzione fra la Via Roma e la Via Napoli, strade ad alta frequentazione veicolare;

TENUTO CONTO, che per il 14 settembre è prevista la riapertura delle scuole con conseguente aumento del traffico cittadino;

CONSIDERATO che si rende necessario diminuire i tempi di trasporto dei veicoli addetti al trasporto scolastico, in ossequio alle nuove disposizioni anti Covid 19;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario migliorare la viabilità ordinaria sulla direttrice di via Napoli, in considerazione della importanza e della quantità di traffico veicolare cui è sottoposta;

CONSIDERATO la opportunità di prevedere ulteriori aree di parcheggio e di sosta degli utenti del mercato;

CONSIDERATO che l'utenza del mercato ha avuto modo di sperimentare e utilizzare le nuove modalità di fruizione del mercato settimanale, e che appare ormai pronta e consapevole per l'opportuno utilizzo delle necessarie forme di protezione individuali e sociali;

DATO ATTO, pertanto, che è opportuno ripristinare la circolazione viaria su via Pirandello spostando i banchi su Lungoliri Pirandello fino all'intersezione con via Goldoni;

CONSIDERATO che il mercato settimanale così come risultante dallo spostamento garantisce, comunque, il rispetto della distanza di sicurezza fra i banchi;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n.19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitate in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere allo spostamento dei banchi siti sulla via Pirandello su via Lungoliri Pirandello che offre le necessarie condizioni di sicurezza, data la possibilità di distanziare i banchi e permettere il rispetto delle distanze interpersonali come da D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

DATO ATTO che trattarsi di uno spostamento a carattere sperimentale, dettato da necessità contingenti, in attesa di rivedere in sede di Consiglio Comunale tutta la nuova dislocazione;

VISTO il vigente piano di sviluppo commerciale su aree pubbliche e private:

Visto:  
il D.Lgs 267/2000  
il Dlgs 114/98  
la Legge Regionale n.33/99

## **ORDINA**

per le motivazioni sopra riportate,

lo spostamento dei banchi del mercato del martedì posizionati su via Pirandello nell'adiacente via Lungoliri Pirandello, come più compiutamente indicato nella cartina allegata al presente atto;

L'entrata nell'area mercatale degli operatori deve essere effettuata entro le ore 7. Il posteggio dovrà essere liberato entro le ore 13.30;

## **DISPONE ALTRESI'**

a carico dei titolari di posteggio e degli spuntisti, come da allegato all'Ordinanza del Presidente n. Z00041 del 16/05/2020 quanto segue:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente.

Il comando della Polizia Locale e gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sull'ottemperamento dell'ordinanza.

La trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri ai fini della vigilanza sul rispetto di quanto previsto nel provvedimento medesimo.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo

2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente.

Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott. Cerrone Alessandro

**IL SINDACO**  
**Massimiliano Quadrini**